



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
*Sezione II Civile – procedure concorsuali*

**Decreto di apertura della liquidazione  
ex art. 14 quinquies l 3/2012**

Il Giudice designato,

*nella procedura di sovraindebitamento n.158 /2019 R.G.;*

*letta* la domanda ex artt. 14 *ter* ss. L 3/2012 e succ. modif. ritualmente depositata da  
con l'avv.

*letta* la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

*richiamato* il decreto emesso in data 7.03.2020;

*letta* la nota integrativa depositata dall'istante ed acquisita in data 30.04.2020;

*letta* l'integrazione della relazione particolareggiata dello O.C.C.;

*letta* la documentazione depositata;

*rilevato* che la domanda prevede a fronte del **debito complessivo** pari alla somma di euro 361.532,30 un **attivo liquidabile** pari alla somma di euro 45.413,31, composto dal ricavato della vendita coattiva dell'immobile (appartamento e box) sito in \_\_\_\_\_ aggiudicato per la somma di euro 37.500,00 nella procedura immobiliare n. 312/2018 RGE dinanzi al Tribunale di Savona promossa dal creditore ipotecario \_\_\_\_\_ dal terreno sito in \_\_\_\_\_ (valore di € 2.570,00),

dall'apporto di finanza da parte di terzi (somma di euro 3000,00), dal rimborso d'imposta ex art. 28 *ter* DPR 602/1073 pari alla somma di euro 1.316,03, da eventuali crediti futuri che potrebbero entrare nel patrimonio del debitore nel termine dei quattro anni dall'apertura della procedura;

*considerato* che la liquidazione del patrimonio deve avere ad oggetto tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore, potendo escludere dalla stessa, come da prassi della sezione, soltanto i beni di valore commerciale nullo o inferiore alle spese per la vendita, conformemente alla normativa in tema di esecuzione mobiliare;

*ritenuto* pertanto che l'attivo liquidabile è composto anche dalle somme liquide giacenti sul c.c. pari all'importo di euro 1.027,28, tenuto conto che, nonostante il debitore abbia chiesto di trattenere tale somma per il proprio sostentamento in quanto non lavora, tuttavia trattasi del ricavato conseguito dalla vendita della moto \_\_\_\_\_ effettuata dopo il deposito del presente ricorso. Sul punto l'OCC nell'integrazione della relazione ha specificato che *"dopo la chemioterapia si è visto costretto a vendere...per il proprio sostentamento e per saldare amici e parenti, che lo hanno aiutato in questi mesi a*

*sopravvivere, in quanto è soggetto a cure invasive*” e che dalla vendita il debitore ha ricavato la somma di euro 2.800,00 della quale residua oggi appunto l’importo di euro 1000,00. Ebbene, in tal contesto, essendo tale atto avvenuto in pendenza di procedura e quindi potenzialmente pregiudizievole per i creditori, tuttavia, se ne esclude la natura fraudolenta in quanto, al netto di quanto è servito al debitore stante le sue condizioni di salute, può essere considerato quale anticipazione dell’attività liquidatoria, con la conseguenza che la somma ricavata rientra nel patrimonio da distribuire ai creditori;

osservato, infine, che la proposta prevede i tempi di pagamento, le percentuali di soddisfacimento e il pagamento dei creditori privilegiati, seppur falcidiati (aspetto non ostativo per l’apertura della liquidazione del patrimonio). Sotto tale ultimo aspetto, l’OCC ha chiarito che la previsione dei pagamenti rispetta l’ordine delle cause di prelazione;

*ritenuto* che, nei limiti sopra detti, la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* e ss. e specificatamente che

- sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 14 *ter* co. 2 e art. 9 co. 1 L. 3/2012, in quanto il debitore risiede in
- non ricorrono le cause di inammissibilità di cui all’art. 7 co. 2 lett a) e lett. b) L 3/2012, come richiamato dall’art. 14 *ter* co. 1;
- il debitore è qualificabile come consumatore e versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) L 3/2012;
- la relazione dell’OCC, così come integrata, chiara e ragionata, dà evidenza in ordine alle condizioni di cui all’art. 14 *ter* co. 3 L 3/2012 e quindi alle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni, l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché contiene il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

*ritenuto* che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio. Sul punto giova richiamare quanto analiticamente evidenziato dall’OCC nell’integrazione della relazione (v. pagine 3-30), nella quale dà evidenza, attraverso anche la valutazione del rapporto tra valore del bene e prezzo incassato dal debitore, che gli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore compiuti negli ultimi 5 anni (indicati nel decreto del 7.03.2020) non hanno avuto natura fraudolenta;

*ritenuto* che, quanto all’importo da fissare secondo il combinato disposto degli articoli 14 *quinquies* lettera f) e 14 *ter* comma 5 lett. b) (*rectius* co. 6 lett. b) L 3/2012, alla luce degli atti e della documentazione prodotti, risulta che la famiglia del debitore è composta soltanto dall’istante, essendosi questi separato dalla moglie; che il debitore non percepisce reddito né come lavoratore dipendente né come lavoratore autonomo e che è

affetto da tumore; che, pertanto, il fabbisogno di mantenimento è ritenuto congruo nella somma indicata di euro 834,36;

visto l'art. 14 *quinquies* L 3/2012;

ritenuto di procedere alla nomina come liquidatore di un professionista diverso da quello nominato O.C.C., stante la diversità dei ruoli;

**P.Q.M.**

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- 2) **nomina** quale liquidatore avv
- 3) **riserva**, a seguito di espressa istanza del liquidatore, la determinazione circa l'eventuale apertura di c/c dedicato ove vengano accantonate le somme, con la periodicità da stabilirsi in ragione del realizzo dell'attivo, destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore;
- 4) **dispone** che il liquidatore proceda alla redazione dell'inventario e dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L 3/12, nonché provveda, in analogia alla procedura fallimentare, a predisporre piano di riparto da sottoporre al giudice per il visto;
- 5) **dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;
- 6) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore beni di spettanza della proponente
- 7) **fissa** allo stato l'importo escluso dalla liquidazione in misura di euro 834,36, netti mensili per spese di sostentamento proprie;
- 8) **ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, ivi compresi eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
- 9) **dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento e del ricorso depositati in data 14 dicembre 2016 sul sito *internet* del Tribunale di Milano, sezione procedure concorsuali, nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della proponente, dandone pubblicità presso il Registro Imprese con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti.

Si comunichi con urgenza al debitore, all'OCC e al liquidatore.

Milano, 02/05/2020

Il giudice

*dott.ssa*